

## **ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL CONSORZIO CNISM**

### **ART. 1**

#### **Strutture operative**

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Consorzio opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle delle Università, di altri Enti pubblici o privati di Ricerca e di Amministrazioni dello Stato.

Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:

- 1) Unità di Ricerca
- 2) Reti Tematiche
- 3) Consiglio Scientifico
- 4) Servizi Amministrativi
- 5) Laboratori Regionali

### **ART. 2**

#### **Unità di Ricerca**

Le Unità di ricerca sono le strutture che svolgono localmente le attività del Consorzio nel quadro delle azioni previste dai piani programmatici.

Presso ciascun soggetto consorziato può essere istituita con delibera dell'Assemblea un'unica Unità di Ricerca. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire Unità di Ricerca Associate, anche temporanee, presso enti convenzionati.

I rappresentanti delle Università consorziate, sulla base della consultazione delle Unità, propongono all'Assemblea i nominativi dei coordinatori delle Unità di Ricerca.

L'Assemblea nomina il Coordinatore di ciascuna Unità di Ricerca con mandato avente durata massima 3 anni e scadenza non successiva a quella del Consiglio di Amministrazione. Il mandato di Coordinatore non può essere esercitato per più di 2 volte consecutive.

Le regole di associazione alle Unità di Ricerca sono stabilite dall'Assemblea.

### **ART. 3**

#### **Reti Tematiche**

L'attività del Consorzio è svolta dalle Reti Tematiche, che eseguono le attività di ricerca programmate nell'ambito del Piano Triennale approvato dall'Assemblea.

Le Reti Tematiche sono le aggregazioni nazionali di tutto il personale ricercatore e tecnico associato al CNISM, istituite dall'Assemblea in relazione alle Aree Tematiche nelle quali si articola il Piano Triennale.

La durata delle Reti Tematiche è coincidente con quella del Piano Triennale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico, assegna le risorse per lo svolgimento dei Progetti di Area.

Nell'ambito del Piano Triennale può essere finanziato un solo progetto di Area per ciascuna Rete Tematica.

Per il raggiungimento dei loro scopi le Reti Tematiche organizzano autonomamente l'attività interna attraverso l'istituzione di una Commissione di Coordinamento per ciascuna Rete, presieduta dal Responsabile del Progetto di Area, nominato secondo la procedura di cui al successivo art. 4.

Il Responsabile del Progetto di Area svolge le seguenti funzioni:

- cura l'organizzazione e lo svolgimento del Progetto;
- predispone documenti annuali preventivi e consuntivi, relativi all'attività scientifica e alle proposte di finanziamento.

L'incarico di Responsabile di Progetto di Area è incompatibile con quello di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione.

I Responsabili dei Progetti di Area durano in carica fino alla scadenza del Piano Triennale cui i Progetti si riferiscono e non possono essere candidati a dirigere un Progetto di Area nel triennio immediatamente successivo.

## **ART. 4**

### **Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è la struttura di consulenza di cui il Consorzio si avvale per la verifica scientifica della sua attività e la valutazione dei progetti.

Il Consiglio Scientifico, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, formula proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio, con particolare riferimento a quelle relative al Piano Triennale ed all'attività progettuale.

Per l'espletamento della sua attività il C.S. si avvale di esperti internazionali.

Il Consiglio Scientifico è composto da:

- 1) i Responsabili dei Progetti di Area
- 2) un esperto di trasferimento tecnologico
- 3) un esperto nell'uso di infrastrutture di ricerca nazionali ed internazionali
- 4) un esperto di attività teorico-modellistiche
- 5) fino a tre esperti esterni al Consorzio.

I membri del Consiglio Scientifico di cui ai punti 1), 2), 3), 4) sono designati con votazione a scrutinio segreto dai ricercatori e tecnologi del Consorzio o ad esso comandati o distaccati, nonché dai ricercatori, tecnologi e docenti universitari associati con associazione di tipo A1. A tal fine le candidature devono pervenire al Presidente accompagnate da una lettera di presentazione ed una di accettazione del ruolo al quale la candidatura si riferisce. Almeno 10 giorni prima della votazione il Presidente rende pubbliche le candidature pervenute per ciascun ruolo del Consiglio Scientifico.

La candidatura è ammessa per un solo ruolo. Ciascun afferente può votare per il Responsabile del Progetto dell'Area di prevalente interesse indicata nella domanda di associazione e per ciascuno dei ruoli di cui ai punti 2),3),4), esprimendo una sola preferenza per ciascuno di essi.

I ruoli di rappresentante in Assemblea e di componente del Consiglio Scientifico sono fra di loro incompatibili.

L'Assemblea nomina i membri così designati.

I membri di cui al punto 5) sono nominati dall'Assemblea su proposta dei soggetti consorziati.

I membri del Consiglio Scientifico di cui ai punti 2), 3), 4), 5) durano in carica per la durata del piano triennale e non sono rinominabili per un secondo mandato consecutivamente.

Nel caso si renda vacante uno dei ruoli del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea per la nomina un candidato che assicuri la continuità delle azioni già intraprese nell'ambito del piano triennale. Il mandato scade allo scadere del piano triennale.

Il Consiglio Scientifico nella prima seduta designa, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente del C.S. mediante comunicazione scritta contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

La convocazione può essere fatta anche mediante telefax o messaggio di posta elettronica. Il Consiglio Scientifico può riunirsi anche mediante teleconferenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni.

## **ART. 5**

### **Laboratori Regionali**

I Laboratori Regionali sono strutture di ricerca istituite al fine di valorizzare le competenze che hanno possibilità di collegamento e mutuo sostegno con realtà regionali.

I L.R. possono essere aggregazioni di laboratori appartenenti ai soggetti consorziati ed eventualmente ad altri Enti, Istituzioni o Imprese convenzionate, operanti nella stessa Regione.

I Laboratori Regionali sono costituiti con obiettivi e durata temporale definiti con delibera dell'Assemblea del CNISM su proposta del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico, formula le proposte di istituzione dei Laboratori Regionali espresse da associati al Consorzio operanti presso Soggetti consorziati appartenenti alla stessa Regione.

Le attività di ricerca dei Laboratori Regionali sono programmate e sviluppate nell'ambito del Piano Triennale.

Le proposte di istituzione di Laboratori Regionali sono valutate tenendo conto di:

- rilevanza degli obiettivi;
- potenzialità di intraprendere azioni relative allo sviluppo scientifico e tecnologico regionale, in risposta a bandi regionali, nazionali ed internazionali o a specifiche esigenze di Enti, istituzioni o industrie locali;
- possibilità di attivare finanziamenti esterni al Consorzio;
- competenze scientifiche disponibili per il raggiungimento degli obiettivi del LR;
- adeguatezza della dotazione strumentale e degli spazi disponibili;
- comprovata capacità dei proponenti nella gestione di progetti.

Le modalità di associazione ai Laboratori Regionali sono stabilite dall'Assemblea.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Assemblea delibererà lo scioglimento del Laboratorio Regionale anche prima della scadenza programmata.

Per il proprio funzionamento i Laboratori Regionali si dotano di un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea. Il regolamento dovrà prevedere come organi: il Direttore e l'Assemblea dei Ricercatori.

La nomina del Direttore di Laboratorio Regionale spetta all'Assemblea del Consorzio. L'incarico di Direttore di Laboratorio Regionale è incompatibile con la carica di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di rappresentante di Soggetto consorziato nell'Assemblea e di membro del Consiglio Scientifico del CNISM.

I Laboratori Regionali potranno essere costituiti congiuntamente con altri Enti o Istituzioni, con modalità, risorse ed obiettivi che saranno definiti attraverso apposite intese.

## **ART. 6**

### **Servizi Amministrativi**

I Servizi Amministrativi sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle necessità di supporto allo sviluppo delle attività del Consorzio. Essi operano in base al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Consorzio ed al Manuale di Contabilità.